

SUPERBONUS RISTRUTTURAZIONE 110%



SOLUZIONI ASSICURATIVE

IL QUADRO NORMATIVO:

DL 19.05.2020 n.34 - Legge n.77 del 17.07.2020

Obblighi assicurativi rilevabili



(...) I soggetti **stipulano una polizza di assicurazione** della responsabilità civile, con **massimale adeguato** al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, **non inferiore a 500 mila euro**, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni **eventualmente provocati dall'attività prestata**.

(...) L'Organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981. n.689, è individuato nel Ministero dello Sviluppo Economico. (...)

CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 30/2020, fornisce ulteriori delucidazioni sui quesiti in materia di Superbonus 110% per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici (prevista nell'articolo 119 del DL Rilancio) nonché chiarimenti sulle polizze assicurative obbligatorie che i professionisti tecnici devono stipulare.

Secondo quanto disposto al comma 14 del DL Rilancio i soggetti (tecnici abilitati) che rilasciano attestazioni ed asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di RC con un massimale adeguato al numero di attestazioni/asseverazioni rilasciate ed ai loro importi; in ogni caso è da rispettare il massimale minimo di 500.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate quindi conferma la seguente tesi:

La polizza, finalizzata a garantire ai propri clienti ed al bilancio dello Stato il risarcimento di eventuali danni provocati dall'attività di assistenza fiscale prevista, deve essere stipulata da soli tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni ed asseverazioni e in quanto già prevista da altra normativa per altri soggetti.


Gli effetti del Decreto Rilancio, inizialmente previsti sino al 30 dicembre 2021, mediante successive modifiche, sono stati oggi prolungati al 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari, al 31 dicembre 2022 per i condomini ed al 30 giugno 2023 per gli IACP.




Coperture assicurative obbligatoriamente previste:

- **IL VISTO DI CONFORMITA'**

rilasciato da un **Commercialista** abilitato con copertura assicurativa RC Professionale minima di 3.000.000 di euro. (Soddisfatta da precedente normativa non modificata)



- **ATTESTAZIONE o ASSEVERAZIONE (conforme ai requisiti normativi della ristrutturazione)** Rilasciata da tecnici abilitati presso i rispettivi albi professionali; esempi:





POLIZZA ASSICURATIVA: AD HOC OPPURE GENERICA?

CERTIFICAZIONE ASSEVERAZIONE :

Obbligo assicurativo nel superbonus 110%

→ le novità

La legge di bilancio 2021, nel testo che dalla Camera è stato ora approvato dal Senato esplicita un'importante novità proprio in riferimento all'obbligo assicurativo per le asseverazioni :

- Viene asserito che **il predetto obbligo si considera rispettato** laddove i soggetti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni **abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa di tutte le attività** per danni derivanti dalla professione svolta.
- In alternativa il professionista potrà optare per una polizza dedicata alle attività di asseverazioni con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate ed agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze tra le due polizze.

È necessario però che la **polizza generica di RC «Professionale»** rispetti alcuni canoni:

1. Non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
2. Preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
3. Preveda una garanzia «Postuma» in caso di cessazione di attività e una «Retroattività» a partire dalla data di entrata in vigore della Legge.

TERMINOLOGIA ASSICURATIVA: IL SIGNIFICATO

OGGETTO DELLA POLIZZA: A fronte del pagamento del premio pattuito, gli ASSICURATORI si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO di ogni perdita conseguente ad un errore involontariamente commesso ed esclusivamente nello svolgimento dell'attività di attestazione/asseverazione di cui art.19 del DL Rilancio.

CLAIMS MADE: L'assicurazione dell'ASSEVERATORE è definita nella forma «Claims Made» e quindi vale per i sinistri occorsi nel periodo di copertura. Questo è il motivo per cui il legislatore ha previsto una copertura fino ai 5 anni successivi rispetto all'attestazione d'asseverazione che arrivano, in alcuni casi, ad un totale di 10 anni in virtù dell'estensione effettuata da parte di alcune compagnie.

POSTUMA: Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del periodo d'assicurazione entro la quale l'ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI richieste di risarcimento e/o circostanze manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un errore commesso o che si presuma sia stato commesso durante il periodo di assicurazione o nel periodo di Retroattività.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: nel caso in cui l'ASSICURATORE o l'ASSICURATO recedano dal contratto o decidano di non rinnovarlo, il contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione dopo la data di recesso o di scadenza.

RETROATTIVITA':

1. In caso di retroattività **illimitata**, l'ASSICURATORE tiene indenne l'ASSICURATO o dalle conseguenze di errori professionali commessi in qualsiasi momento anche prima della decorrenza del contratto, purché non noti in tale data.
2. In caso di retroattività **limitata**, ad esempio 2 anni, l'ASSICURATORE tiene indenne l'ASSICURATO dalla conseguenze di errori professionali commessi fino a 2 anni prima la decorrenza del contratto. Errori professionali commessi in data antecedente, esempio 3 anni prima la decorrenza del contratto, non rientrano in copertura.
3. In caso di **retroattività pari alla data di decorrenza** del contratto, l'ASSICURATORE tiene indenne l'ASSICURATORE esclusivamente dalle conseguenze di errori professionali commessi durante il periodo di assicurazione; pertanto le conseguenze di qualsiasi errore professionale commesso prima della data di decorrenza contrattuale non rientrano in copertura.


Le nuove polizze specifiche per l'argomento trattato devono avere copertura pregressa dalla data di entrata in vigore della legge (19/07/2020).

Il mercato assicurativo attuale

Le **Compagnie si stanno adeguando** a questa nuova esigenza assicurativa e pertanto diviene fondamentale valutare la polizza RC professionale rispetto a questa certificazione rilasciata per il SUPERBONUS con copertura temporale **fino a 10 anni dalla scadenza della polizza**.

La risposta del mercato assicurativo prevede:

Nei casi in cui l'attività di ASSEVERATORE sia marginale rispetto all'attività principale del soggetto, è preferibile richiedere un'appendice di estensione alla polizza in corso.



Nei casi in cui l'attività di ASSEVERATORE diviene il «core business» dell'ASSICURATO, è consigliabile la sottoscrizione di una polizza ad hoc.

ALCUNI ESEMPI

Costi orientativi (nel presupposto di assenza sinistri)

Compagnia	Massimale 500.000€	Massimale 1.000.000€
AIG	390€ / 300€ *	780€ / 600€ *
ARCH INSURANCE	420€ / 350€ *	510€ / 510€ *

Nota Bene:

Si raccomanda all'ASSEVERATORE di suggerire al proprio Cliente, prima di intraprendere la ristrutturazione destinata all'Ecobonus e/o Sismabonus, di verificare la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa a garanzia di tutti i possibili danni diretti all'opera ed alle preesistenze durante la realizzazione dei lavori.

*** riservati ad assicurati con RC Professionale**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Social



@Assifidi Spa



@Assifidi



www.assifidi.it